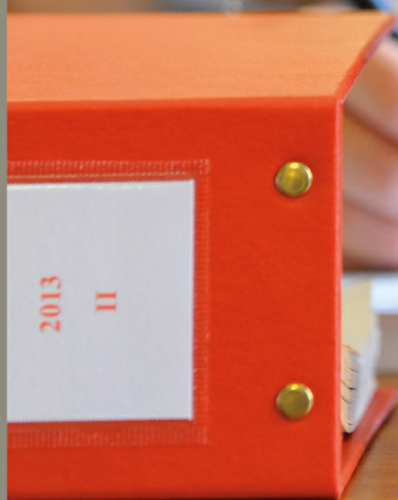


**GESETZESTECHNISCHE
RICHTLINIEN (GTR)**

**DIRECTIVES SUR LA
TECHNIQUE LÉGISLATIVE (DTL)**

**DIRETTIVE DI TECNICA
LEGISLATIVA (DTL)**

**DIRECTIVES SUR LA TECHNIQUE LÉGISLATIVE (DTL)
DIRETTIVE DI TECNICA LEGISLATIVA (DTL)**



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Bundeskanzlei BK
Chancellerie fédérale ChF
Cancelleria federale CaF
Chanzlia federala ChF

Indice

Articolazione formale e struttura	3
Unità di partizione - sinossi	3
Unità di partizione superiori all'articolo (sezione, capitolo, titolo, parte)	3
Partizione e struttura degli articoli	4
Regole generali	4
Titolo	4
Titoli marginali	5
Capoversi	5
Enumerazioni (lettere, numeri, trattini)	5
Periodi	7
Indice	9

1 Articolazione formale e struttura

1.1 Unità di partizione - sinossi

70

Parte	
Titolo	Titolo secondo: Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
Capitolo	Capitolo 4: Fornitori di prestazioni
Sezione	Sezione 4: Tariffe e prezzi
Articolo	Art. 52 Analisi e medicinali, mezzi e apparecchi
Capoverso	¹ Sentite le competenti commissioni e conformemente ai principi di cui agli articoli 32 capoverso 1 e 43 capoverso 6:
Lettera	a. il Dipartimento emana:
Numero	1. un elenco delle analisi con tariffa,
Trattino	– ...

71 I vecchi atti normativi, segnatamente i grandi codici, presentano talvolta una struttura parzialmente diversa. Per esempio, nel CC e nel CP si utilizza un'ulteriore unità di partizione denominata «libro», sovraordinata ai livelli qui indicati e comprendente più parti o titoli. In caso di revisione parziale, simili differenze possono essere mantenute.

È inoltre opportuno segnalare che nel testo italiano di taluni vecchi atti normativi – compresi i codici sopraccitati – i capitoli (in rari casi le sezioni) sono denominati «capi». Salvo revisione totale dell'atto, questa denominazione va naturalmente rispettata.

1.2 Unità di partizione superiori all'articolo (sezione, capitolo, titolo, parte)

72 Regola empirica: gli atti normativi che contengono fino a *dodici* articoli *non necessitano di una partizione*; se contengono *tra i 13 e i 30* articoli la parte dispositiva è suddivisa con *un livello di partizione* (in sezioni).

73 È introdotta sempre soltanto l'unità di partizione superiore necessaria (ad es. il capitolo soltanto se almeno un capitolo conta più sezioni).

74 Le unità di partizione immediatamente superiori all'articolo (sezione, capitolo) sono numerate con cifre arabe, mentre quelle più generali (titolo, parte, libro) sono numerate con numerazione ordinale scritta per esteso in lettere. In entrambi i casi la numerazione è seguita dai due punti. Le unità di partizione sono provviste di titolo.

Queste regole differiscono parzialmente nelle tre lingue ufficiali.

75 Talvolta è necessario stabilire un nesso tra articoli consecutivi senza che sia giustificato introdurre un livello di partizione supplementare: in questi casi si può scindere la rubrica (o il titolo marginale) degli articoli interessati in due elementi distinti e ripetere di volta in volta nel primo elemento il termine o l'espressione che identifica il tema comune, come illustrato nell'esempio seguente:

Art. 8 Autorità in materia di concorrenza: organizzazione

...

Art. 9 Autorità in materia di concorrenza: compiti

...

- 76 Gli atti normativi di una certa mole o importanza possono essere corredati, nel disegno (o progetto), nella versione pubblicata nella RS e nella pubblicazione sotto forma di estratto, di un *indice analitico* e di un *indice*.
- *Indice analitico*: l'allestimento e l'aggiornamento nelle nuove edizioni o in seguito a modifiche dell'atto normativo spettano all'Ufficio responsabile.
 - *Indice*: l'allestimento e l'aggiornamento nelle nuove edizioni o in seguito a modifiche dell'atto normativo spettano al [CPU](#).

1.3 Partizione e struttura degli articoli

1.3.1 Regole generali

- 77 L'*articolo* è l'unità di partizione fondamentale dell'atto normativo. Può essere ulteriormente suddiviso in *capoversi*, *lettere*, *numeri* e *trattini* (cfr. n. marg. 70 e 83).
- 78 Gli articoli sono numerati progressivamente con cifre arabe. Se l'atto consta di un solo articolo, questo è designato «Articolo unico».

1.3.2 Titolo

- 79 A fianco del suo numero l'articolo reca una rubrica. Se l'atto normativo conta meno di cinque articoli si può rinunciare alle rubriche.
- 80 Se un'unità di partizione (ad es. una sezione) conta un solo articolo, quest'ultimo non reca alcuna rubrica.

Esempio:

Sezione 1: Definizioni

Art. 1

Ai sensi della presente ordinanza s'intende per:

- a. *dati amministrati*: dati personali che sono registrati e regolarmente utilizzati, analizzati o volontariamente eliminati nell'ambito dell'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica della Confederazione;

...

Sezione 2: Diritto d'accesso, conservazione e distruzione

Art. 2	Diritto d'accesso
...	
Art. 3	Conservazione sicura
...	

→ [RU 2012 947](#)

1.3.3 Titoli marginali

- 81 I *titoli marginali* – invece delle rubriche – sono utilizzati soltanto nei codici che già li contengono (ad es. [CC](#), [CO](#), [CP](#)). In occasione della revisione di altri atti normativi che comportano marginali, si procede (segnatamente in caso di revisioni parziali consistenti) alla trasformazione dei titoli marginali in rubriche: se questi ultimi non sono numerati né provisti di lettere, basta un'indicazione generale del tipo «*In tutta la legge / l'ordinanza / ... i titoli marginali sono trasformati in rubriche*» (cfr. n. marg. 327); se sono invece numerati o provisti di lettere, occorre ridefinire interamente la struttura dell'atto. Per la modifica delle rubriche degli articoli e dei titoli delle altre unità di partizione cfr. n. marg. 322 e 325.

1.3.4 Capoversi

- 82 Il corpo dell'articolo è suddiviso in *capoversi*, numerati con cifre arabe poste in apice.

1.3.5 Enumerazioni (lettere, numeri, trattini)

- 83 Qualora occorra *suddividere ulteriormente* un capoverso, si ricorre alle seguenti sottopartizioni precedute da una frase introduttiva (cfr. n. marg. 70):
- prima sottopartizione: lettere (a., b., c., ... i., j., k., ...);
 - seconda sottopartizione: numeri (1., 2., 3., ...);
 - terza sottopartizione: trattini.
- 84 Per l'*interpunzione* all'interno di *enumerazioni* sono applicabili i seguenti principi:
- La *frase introduttiva* si chiude con due punti.
- Gli *elementi delle enumerazioni* sono distinti l'uno dall'altro come segue:
- le lettere con il punto e virgola;
 - i numeri con la virgola;
 - i trattini senza interpunzione.
- 85 I principi di cui al n. marg. 84 si applicano anche quando da un punto di vista sintattico gli elementi coordinati formano *frasi compiute*.
- In tal caso alla versione tedesca degli atti normativi si applicano invece regole diverse.
- 86 Un'enumerazione può essere cumulativa o alternativa; non sono ammesse forme miste. Se possibile, il carattere cumulativo o alternativo di un'enumerazione dovrebbe risultare dalla frase

introduttiva o dagli elementi dell'enumerazione. In coda al penultimo elemento si può introdurre rispettivamente «e» oppure «o» – preceduto dal segno d'interpunzione previsto per l'unità di partizione in questione – qualora il contesto dia adito a dubbi in merito. Per esprimere il carattere cumulativo o alternativo di un'enumerazione non occorre necessariamente ricorrere alla medesima soluzione nelle tre lingue ufficiali.

Ad esempio, una formula del tipo «... se sono adempiute le condizioni seguenti» indica di norma che l'enumerazione che la segue è cumulativa, mentre una formula del tipo «... nei casi seguenti» indica che l'enumerazione è alternativa.

87 Esempio concernente i n. marg. 83, 84, 85 und 86:

² L'assicurato ha diritto a:

- a. 400 indennità giornaliere al massimo se può comprovare un periodo di contribuzione di 12 mesi in totale;
- b. 520 indennità giornaliere al massimo se ha compiuto 55 anni e può comprovare un periodo di contribuzione minimo di 18 mesi;
- c. 520 indennità giornaliere al massimo se:
 1. riceve una rendita di invalidità dell'assicurazione invalidità o dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni ovvero se ha chiesto di ricevere una tale rendita e la sua richiesta non sembra priva di possibilità di successo, e
 2. può comprovare un periodo di contribuzione di almeno 18 mesi.

→ [RU 2003 1728](#), art. 27

88 Nelle enumerazioni i cui elementi *non formano frasi compiute* occorre evitare di interrompere l'enumerazione aggiungendo al singolo elemento una frase sintatticamente autonoma; se è tuttavia indispensabile aggiungere una frase a un elemento, questa è preceduta da un punto e virgola e chiusa dall'interpunzione prevista per il livello di enumerazione in questione.

Esempio:

³ Entro 20 giorni dalla ricezione della dichiarazione d'appello, le altre parti possono per scritto:

- a. chiedere che non si entri nel merito; la relativa istanza dev'essere motivata;
- ...

→ [RU 2010 1881](#), art. 400

Parimenti, negli elementi di enumerazioni composti *di più frasi compiute* queste sono separate le une dalle altre mediante un punto e virgola.

Esempio:

³ In tale ambito si attiene ai principi seguenti:

- ...
- c. i datori di lavoro assicurano i dipendenti presso un istituto previdenziale; per quanto necessario, la Confederazione offre loro la possibilità di assicurare i lavoratori presso un istituto di previdenza federale;
- ...

→ [RU 1999 2556](#), art. 113

- 89 Di norma, nelle tabelle non si usano segni di interpunzione.
- 90 Dopo l'enumerazione (lettere, numeri, trattini) la frase introduttiva non prosegue né possono esservi collegate direttamente altre disposizioni. Se del caso, queste ultime sono inserite in altri capoversi.
- 91 Nel diritto penale accessorio e (da alcuni anni) nel CP le *disposizioni penali* che correlano più fattispecie alla medesima conseguenza giuridica sono strutturate con lettere minuscole – poi, se del caso, con numeri – per facilitarne la citazione (contrariamente alla prassi precedente che prevedeva una partizione in numeri e commi privi di segno distintivo). In questi casi la comminatoria di pena (pena detentiva, pena pecuniaria, multa) precede di norma la descrizione delle fattispecie.

Esempio:

Art. 86a Infrazioni contro prescrizioni inerenti alla costruzione e all'esercizio

È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente o per negligenza:

- a. esegue o fa eseguire un progetto di costruzione senza l'approvazione dei piani necessaria secondo l'articolo 18 o senza osservare le condizioni, gli oneri o le prescrizioni risultanti dalla procedura di approvazione dei piani;
- b. mette o fa mettere in servizio un impianto senza disporre dell'autorizzazione d'esercizio necessaria secondo l'articolo 18^w o senza osservare le condizioni, gli oneri o le prescrizioni dell'autorizzazione d'esercizio;

...

→ [*RU 2009 5597](#)

1.3.6 Periodi

- 92 Il *numero dei periodi dev'essere uguale* in tutte le lingue ufficiali, affinché le citazioni e i rimandi corrispondano nelle tre versioni linguistiche. È considerata periodo ogni frase che si conclude con un punto fermo; le frasi che si concludono ad esempio con un punto e virgola o con i due punti non sono considerate periodi.

Se per motivi sintattici o stilistici in una delle lingue è necessaria una suddivisione diversa del periodo, lo stesso può ad esempio essere diviso mediante un punto e virgola o una virgola senza che ciò debba avvenire nelle altre versioni linguistiche.

Esempio (si noti il punto e virgola nella versione tedesca):

Art. 3 Kantone

Die Kantone sind souverän, soweit ihre Souveränität nicht durch die Bundesverfassung beschränkt ist; sie üben alle Rechte aus, die nicht dem Bund übertragen sind.

Art. 3 Cantons

Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération.

Art. 3 Federalismo

I Cantoni sono sovrani per quanto la loro sovranità non sia limitata dalla Costituzione federale ed esercitano tutti i diritti non delegati alla Confederazione.

→ [RU 1999 2556](#)

Indice

- 0 -

070	3
071	3
072	3
073	3
074	3
075	3
076	3
077	4
078	4
079	4
080	4
081	5
082	5
083	5
084	5
085	5
086	5
087	5
088	5
089	5
090	5
091	5
092	7

- A -

apice	5
articolo	3, 4, 5

- C -

capitolo	3
capo	3
capoverso	3, 4, 5
cifre arabe	3, 4, 5
Codice penale (partizione degli articoli)	5
codici	3, 5
comma	5

- D -

diritto penale accessorio (partizione degli articoli)	5
due punti	3, 5, 7

- E -

enumerazioni	5
--------------	---

- F -

frase compiuta	5
frase introduttiva	5

- G -

grandi codici	3
---------------	---

- I -

indice	3
indice analitico	3
interpunzione (punteggiatura)	5

- L -

lettere	4, 5
---------	------

- M -

minuscola	5
-----------	---

- N -

numerazione	4, 5
numeri	4, 5

- P -

parte	3
partizione	3, 4, 5
periodi	7
punto e virgola	5, 7

- S -

sezione 3

- T -

tabelle 5

titolo 3, 4

trattini 4, 5

- U -

Unità di partizione 3, 5

- V -

virgola 5, 7